COOPERAZIONE DELL'ITALIA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Art. 22

Divieto di emolumenti aggiuntivi - Eccezioni

Salvo il caso contemplato nell'articolo 20, il personale di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 18 non puo' percepire nel Paese di impiego, senza specifica autorizzazione del Dipartimento, alcuna integrazione al trattamento economico corrisposto dall'amministrazione italiana, fuorche' il rimborso delle spese di trasferta per servizio ed il compenso per incarichi aggiuntivi di insegnamento o per prestazioni di lavoro straordinario. Ogni altra retribuzione aggiuntiva, ancorche' autorizzata dal Dipartimento, e' computata in detrazione, del trattamento corrisposto.

Versione in vigore dal 1 marzo 1979, non più in vigore dal 1 marzo 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo
Estremi	Legge 9 febbraio 1979, n. 38
Titolo	II — Personale in servizio di cooperazione allo sviluppo
Capo	I — Disposizioni comuti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/cooperazione-dell-italia-con-i-paesi-in-via-di-sviluppo/art-22-divieto-di-emolumenti-aggiuntivi-eccezioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it